

Flussi 2007: al via le domande dal 15 dicembre

I datori di lavoro interessati ad assumere cittadini extracomunitari provenienti da uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria dovranno presentare apposita domanda per via telematica a partire dalle ore 8:00 del 15 dicembre 2007.

Alberto Rozza

Consulente aziendale

Sulla G.U. 279/07 è stato pubblicato il D.P.C.M. 30 ottobre 2007 che fissa in 170 mila quote i flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari ammessi in Italia per l'anno 2007.

La novità di maggiore rilievo consiste nel fatto che l'invio delle domande dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. Il Ministero, infatti, dopo aver sperimentato con successo l'invio on-line delle domande con i lavoratori stagionali nel mese di marzo u.s. ha deciso di estendere questa procedura anche a tutti gli altri lavoratori al fine di evitare le code davanti agli Uffici postali le notti prima della data prefissata per l'inoltro delle istanze.

I datori di lavoro per l'invio telematico delle domande potranno rivolgersi alle associazioni di categoria alle quali sono iscritti (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti ecc.) oppure effettuare in proprio l'inoltro dell'istanza. Per le modalità operative di inoltro delle domande è necessario attenersi alle istruzioni operative che il Ministero dell'interno ha diffuso con la circ. n. 23/2007 e che più avanti analizzeremo.

L'altra grande novità contenuta nel D.P.C.M. 30 ottobre 2007 rispetto agli anni scorsi è la previsione di quote di ingresso per gli autotrasportatori. Più precisamente si tratta dei conducenti, muniti di patente europea, per il setto-

re dell'autotrasporto e della movimentazione di merci.

Ma vediamo di seguito nel dettaglio come sono state ripartite le 170 mila quote.

Quote riservate

Nell'ambito della quota massima di 170 mila unità sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria. Questi in particolare sono:

- 4.500 cittadini albanesi;
- 1.000 cittadini algerini (novità rispetto al 2006);
- 3.000 cittadini del Bangladesh;
- 8.000 cittadini egiziani;
- 5.000 cittadini filippini;
- 1.000 cittadini ghanesi;
- 4.500 cittadini marocchini;
- 6.500 cittadini moldavi;
- 1.500 cittadini nigeriani;
- 1.000 cittadini pakistani;
- 1.000 cittadini senegalesi (novità rispetto al 2006);
- 100 cittadini somali;
- 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
- 4.000 cittadini tunisini;
- 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Quote per lavoro subordinato

Sono ammessi in Italia 110.900 cittadini extracomunitari residenti all'estero per motivi di lavoro subordinato non stagionale provenienti da qualsia-

si Paese del mondo al di fuori comunque di quelli a cui il Ministero ha riservato delle quote (vedi sopra).

All'interno di questa quota:

- 65.000 ingressi sono riservati al lavoro domestico (cosiddetto colf) e all'assistenza alla persona (cosiddetto badante);
- 14.200 ingressi per il settore edile;
- 1.000 ingressi per i dirigenti o per il personale altamente qualificato. Questa quota viene utilizzata dalle aziende che intendono assumere un cittadino straniero con una qualifica particolarmente alta. Deve essere tenuta distinta dalla situazione regolamentata dall'art. 27, comma 1, lett. a) del T.U. sull'immigrazione che prevede l'ingresso al di fuori dei flussi. In quest'ultimo caso si tratta di personale che viene distaccato per un massimo di 5 anni da una società all'estero presso un'unità operativa in Italia;
- 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci. Questa quota rappresenta una novità nel decreto flussi. Negli anni passati il Ministero non aveva mai riservato quote al settore dell'autotrasporto;
- 200 ingressi per il settore della pesca marittima.

I restanti 30.000 ingressi riguardano tutti gli altri settori produttivi.

Le conversioni

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha riservato 7.000 quote di ingresso ai cittadini extracomunitari già presenti nel nostro Paese che intendono convertire il titolo di soggiorno posseduto con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Si tratta, in particolare, di:

- 3.000 permessi di soggiorno per studio. Non rientrano in questa quota e quindi più in generale nei flussi di ingresso quelle conversioni richieste da chi ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio svolti nel nostro Paese (art. 14, comma 5, D.P.R. 394/1999 - regolamento di attuazione T.U. immigrazione);
- 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio. Devono essere tenuti distinti i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 40, comma 9, lett. a) del regolamento di attuazione che prevede che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale e quelli dell'art. 44-bis, comma 5 dello stesso regolamento che prevede gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite. In entrambe le situazioni sopra ricordate l'ingresso avviene nell'ambito del contingente annuale che il Ministero del lavoro è tenuto a determinare entro il 30 giugno di ogni anno (per il 2007 D.M. 16 luglio 2007 in *G.U.* 237/07

che ha fissato in 5.000 unità il contingente degli stranieri ammessi a frequentare in Italia i corsi di formazione professionale e in 5.000 unità quelli ammessi a svolgere i tirocini formativi);

- 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Si coglie l'occasione per ricordare che la conversione di predetto permesso in lavoro subordinato (non stagionale) è riconosciuta al cittadino straniero soltanto dopo che ha fatto per due anni consecutivi ingresso in Italia per svolgere un'attività di tipo stagionale. In sostanza è escluso che un cittadino extracomunitario presente per la prima volta in Italia per svolgere un'attività di tipo stagionale possa chiedere la conversione del suo permesso in lavoro subordinato.

Alle suddette quote si aggiungono anche 1.500 ingressi riservati ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che hanno completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine (art. 23, T.U. immigrazione). Nel caso in cui detta quota vada esaurita, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati *ex artt.* 23 e 34, D.P.R. 394/1999.

Quote per lavoro autonomo

Nell'ambito della quota massima pari a 170 mila unità è consentito l'ingres-

so di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da Enti pubblici e privati.

All'interno della quota dei 3.000 ingressi, sono ammesse, sino a un massimo di 1.500 unità le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Stranieri con parenti di origine italiana

Come avvenuto per gli anni precedenti, una quota viene sempre riservata (sia per motivi di lavoro subordinato che autonomo) ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi. Quest'anno la quota riservata a questi soggetti, come per il 2006, è pari a 500 unità.

47.100 quote per i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria

4.500 cittadini albanesi; 1.000 cittadini algerini; 3.000 cittadini del Bangladesh; 8.000 cittadini egiziani; 5.000 cittadini filippini; 1.000 cittadini ghanesi; 4.500 cittadini marocchini; 6.500 cittadini moldavi; 1.500 cittadini nigeriani; 1.000 cittadini pakistani; 1.000 cittadini senegalesi; 100 cittadini somali; 3.500 cittadini dello Sri Lanka; 4.000 cittadini tunisini; 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

110.900 quote per i cittadini extracomunitari provenienti da qualsiasi Paese del mondo al di fuori comunque di quelli che hanno sottoscritto accordi in materia migratoria

65.000 ingressi per colf e badanti; 14.200 ingressi per il settore edile; 1.000 ingressi per i dirigenti o per il personale altamente qualificato; 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci; 200 ingressi per il settore della pesca marittima; 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.

8.500 quote per le conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato

3.000 permessi di soggiorno per studio; 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio; 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 1.500 ingressi riservati ai cittadini stranieri

TABELLA RIEPILOGATIVA

(segue)

	non comunitari residenti all'estero che hanno completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine (art. 23 T.U. immigrazione). Nel caso in cui detta quota vada esaurita, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ex artt. 23 e 34 D.P.R. 394/1999
3.000 quote per motivi di lavoro autonomo (riservate a ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da Enti pubblici e privati)	Di cui 1.500 quote riservate alle conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
500 quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi	
Totale 170.000 quote	

La presentazione delle istanze

La grande novità di quest'anno è la presentazione delle domande per ottenere il nulla osta all'ingresso per via telematica. È stata finalmente abbandonata la vecchia procedura con i modelli cartacei da presentare presso gli Uffici postali al giorno e all'ora prefissati dal Ministero. Procedura, quest'ultima, che ha sempre fatto tanto discutere per le interminabili code che si andavano a creare nei giorni precedenti l'invio davanti alle Poste.

Le istruzioni operative per l'inoltro delle istanze con la procedura telematica sono state diffuse con la circ. n. 23/2007 del Ministero dell'interno, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha fissato le date per l'invio delle domande.

Sono state previste, in particolare, tre date per evitare che il sistema si congestionasse (*tabella 1*).

In merito alla procedura telematica gli interessati possono avvalersi delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle Organizzazioni sindacali e delle associazioni di stranieri ovvero organizzazioni stabili operanti in loro favore (*ex art. 42, comma 2, T.U. 286/1998*) nonché dei patronati, previa apposita stipula di un protocollo d'intesa (che doveva essere siglato entro il 15 novembre 2007), oppure procedere in proprio direttamente con

l'uso del personal computer e del collegamento a Internet.

Nel primo caso i datori di lavoro che intendono presentare la domanda possono rivolgersi a: Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi, Confcooperative, Lega cooperative, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione generale agricoltura, Copagri, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confrasperto, Assindatcolf, Unci, Unsic, Associazione nazionale produttori agricoli e Unione nazionale di imprese. Inoltre è possibile rivolgersi anche alle seguenti associazioni attive nel settore dell'immigrazione: Ugl, Anolf e Arci. Invece i patronati che hanno siglato il protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno sono: Informafamiglia, Acai, Claai, Labor, Ital-Uil, Inas-Cisl, Inca-Cgil, Acli, Inpas, Inpal, Enas, Sias, Epas, Inapi ed Encal.

Consulenti del lavoro e ragionieri

– Inizialmente il Ministero dell'interno aveva escluso che i professionisti potessero operare per conto terzi e quindi a favore dei datori di lavoro/clienti. Dopo numerose pressioni correttamente motivate dal fatto che i suddetti professionisti per effetto della legge 12/1979 già operano a favore dei datori di lavoro per adempimenti legati all'assunzione dei lavoratori, il Ministero è ritornato sui propri passi e ha esteso la possibilità di operare per conto terzi anche ai suddetti professionisti.

I datori di lavoro presenteranno alle suddette associazioni (o professionisti abilitati) i dati e i documenti necessari per compilare la modulistica.

In merito ai dati, il Ministero conferma che sono gli stessi che lo scorso anno venivano richiesti per compilare i modelli cartacei e quindi quelli relativi al datore di lavoro, al lavoratore e al rapporto di lavoro che si intende instaurare. Viene, inoltre, confermato lo spazio per i dati reddituali e per la sistemazione alloggiativa del cittadino extracomunitario. Per quanto riguarda invece i documenti, si ricorda che, all'istanza inviata telematicamente non dovrà essere allegato nulla. I documenti dovranno essere presentati dal datore di lavoro in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno e di rilascio del nulla osta nel caso in cui la domanda viene accolta. Sarà cura dello Sportello Unico per l'immigrazione indicare nella lettera di convocazione i documenti di cui intende prendere visione.

Se, invece, il datore di lavoro vuole operare in proprio è necessario che osservi quanto precisato dal Ministero dell'interno con la circ. n. 23/2007 che ha tra i suoi allegati anche il "Manuale per gli utenti" (aggiornato alla versione 5 del 26 novembre 2007) che riepiloga le istruzioni operative per l'inoltro telematico delle domande di nulla osta, di ricongiungimento familiare e di conversione dei permessi di soggiorno.

Data di presentazione	Soggetti interessati
Dalle ore 8:00 del 15.12.2007	1. Per i lavoratori provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione migratoria (albanesi, algerini, egiziani, filippini, marocchini ecc.) – si veda nel dettaglio la tabella di riparto delle quote.
Dalle ore 8:00 del 18.12.2007	2. Per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi di quelli indicati al punto 1 da occupare nel settore del lavoro domestico (colf) e assistenza alla persona (badanti).
Dalle ore 8:00 del 21.12.2007	3. Per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi di quelli indicati al punto 1 da occupare in tutti gli altri settori (edilizio, metalmeccanico, agricolo, commercio ecc.).

TABELLA I

Novità flussi 2007 – Tra le principali novità che emergono rispetto alla modulistica cartacea si segnalano le seguenti:

- l’indicazione dello Stato estero di residenza dello straniero permetterà di individuare la rappresentanza diplomatica italiana competente a rilasciare il visto d’ingresso;
- l’indicazione del codice fiscale del datore di lavoro permetterà di controllare la congruità dei dati anagrafici dello stesso;
- non deve più essere indicata dall’utente la retribuzione mensile lorda che si vuole corrispondere al lavoratore. Spetterà alla DPL assegnare il minimo retributivo sulla base del livello di inquadramento assegnato dal datore di lavoro nel rispetto del CCNL applicato. Il datore di lavoro in sede di firma del contratto di soggiorno e ritiro del nulla osta presso lo Sportello Unico per l’immigrazione potrà confermare l’importo indicato oppure offrire una retribuzione superiore;
- non deve più essere apposta la marca da bollo da € 14,62. È sufficiente digitare nell’apposito campo il codice identificativo della stessa marca da bollo che dovrà materialmente essere presentata in sede di convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione.

Registrazione – Per poter accedere alla procedura on-line di richiesta dei moduli da compilare, è necessario che l’utente si registri sul “sito web” che il portale del Ministero dell’interno ha messo a disposizione dal 1° dicembre 2007. La registrazione avviene indicando i dati anagrafici del richiedente il servizio, la data di nascita, l’indirizzo e-mail e la password che servirà per accedere al servizio on-line. Per posta elettronica verrà data conferma dell’avvenuta registrazione. Il richiedente, se agisce in proprio, deve essere il datore di lavoro. Diversamente è possibile che la registrazione venga fatta da terzi nel caso di associazioni, organizzazioni datoriali e patronati o dal professionista (consulenti del lavoro o ragionieri) che possono agire per conto dei loro clienti (datori di lavoro).

Richiesta del modulo – L’utente registrato è abilitato ad accedere all’area di richiesta dei moduli di domanda presente nel menù di sinistra. Individuato il modello d’interesse (modulo A per il lavoro domestico oppure modulo B per il lavoro subordinato in azienda), il sistema provvede a generare, in formato elettronico, l’istanza da compilare. La circ. n. 23/2007 ricorda che

ogni utente può scaricare al massimo 5 domande. Detto limite non sussiste per le associazioni di categoria e gli altri soggetti abilitati a operare per conto terzi.

Salvataggio del modulo – Il modulo generato dal sistema deve essere salvato dall’utente sul proprio pc. Una specifica area del sito web, consente infatti di accedere all’elenco dei moduli generati per effettuarne il relativo download.

Installazione del programma – Per poter compilare il modulo è necessario installare sul proprio computer un software scaricabile dal sito Internet ministeriale. Prima di procedere al download è necessario verificare i requisiti minimi di compatibilità indicati dal sistema. È poi opportuno procedere a scaricare la versione specifica compatibile con il sistema operativo del proprio pc (Windows, Linux, Mac). Una volta scaricato si procederà a installare il programma sul proprio computer seguendo le istruzioni a video.

Compilazione del modulo – Attraverso il programma installato, l’utente è in grado di procedere alla compilazione del modulo, inserendo i dati richiesti (sono solo quelli dei campi con lo sfondo

bianco). Come ricordato sopra in merito alla marca da bollo da 14,62 euro il Ministero dell’interno ha previsto che venga indicato il solo codice identificativo della marca stessa dato che il pagamento del tributo viene assolto con le modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati. Sarà comunque necessario presentare la marca da bollo in sede di ritiro del nulla osta. Non è necessario che sia sempre la stessa. Se quella indicata nell’istanza va smarrita l’utente presenterà allo Sportello Unico un’altra marca da bollo.

Invio del modulo compilato – Tramite il programma di compilazione, è possibile anche inviare i moduli, correttamente compilati al servizio di inoltro telematico delle domande. È possibile inviare tutti i moduli elencati contestualmente (ricordiamo massimo 5 per i singoli utenti), cumulativamente e in sequenza.

In posta elettronica verrà inviata la ricevuta della spedizione del modulo con i dati riepilogativi del datore di lavoro, del lavoratore straniero e la data di ricezione della domanda espressa in hh:mm:ss, oltre al codice identificativo dell’istanza che servirà per monitorare lo stato di avanzamento della pratica.

Ritiro del nulla osta – Se la domanda viene accolta, il datore di lavoro è convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il ritiro del nulla osta. Nel caso in cui il datore fosse impossibilitato per ragioni di salute il nulla osta può essere ritirato dal coniuge, dai figli oppure da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado presentando una dichiarazione (rilasciata dal datore di lavoro) attestante l'esistenza dell'impedimento. Al di fuori di questi casi invece per il ritiro del nulla osta per il datore di lavoro è necessario un atto di procura.

I testi del decreto e della circolare

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007 D.P.C.M. 30.10.2007

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorché in fase di avanzata predisposizione, non è stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi passaggi istruttori previsti dalla legge;

Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 e 25 ottobre 2006, con i quali la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l'anno 2006 è stata determinata in 470.000 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007;

Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 2-bis del Testo unico sull'immigrazione;

Visto l'articolo 21 del Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana, nonché a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Tenuto conto dalle necessità e delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonché del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Decreta:

Art. 1 – 1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.

Art. 2 – 1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

- a) 4.500 cittadini albanesi;
- b) 1.000 cittadini algerini;
- c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
- d) 8.000 cittadini egiziani;
- e) 5.000 cittadini filippini;
- f) 1.000 cittadini ghanesi;
- g) 4.500 cittadini marocchini;
- h) 6.500 cittadini moldavi;
- i) 1.500 cittadini nigeriani;
- l) 1.000 cittadini pakistani;
- m) 1.000 cittadini senegalesi;
- n) 100 cittadini somali;
- o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
- p) 4.000 cittadini tunisini;

g) 2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 3 – 1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai paesi non elencati all'articolo 2, entro una quota di 110.900 unità così ripartite:

- a) 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona;
- b) 14.200 ingressi per il settore edile;
- c) 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato;
- d) 500 ingressi per conducenti, muniti di patente europea, per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci;
- e) 200 ingressi per il settore della pesca marittima;
- f) 30.000 ingressi per restanti settori produttivi.

Art. 4 – 1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, autorizzata la convenzione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;
- b) 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio;
- c) 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.

2. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è riservata una quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In casi di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell'articolo 34 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 5 – 1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, è consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggianti da enti pubblici e privati.

2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 6 – 1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, per l'anno 2007 sono ammessi in Italia, per motivi di la-

voro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiana in Argentina, Uruguay e Venezuela.

Art. 7 – 1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati dall'articolo 2, dalle ore 08.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati dall'articolo 2:

1) dalle ore 08.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona;

2) dalle ore 08.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori.

2. Nel limite della quota complessiva di cui all'articolo 1, sono ammesse le domanda di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Art. 8 – 1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'immigrazione

Ministero dell'interno

Circolare n. 23, 8.11.2007

Questo Dipartimento ha avviato e portato a conclusione un radicale processo riformatore delle procedure che fanno capo all'attività di tutti gli Sportelli Unici per l'Immigrazione per eliminare, come emerso dall'esperienza sino ad oggi maturata, gli aspetti critici che arrecavano, ai cittadini e agli uffici coinvolti nell'attività dello Sportello Unico per l'Immigrazione disagi e disagi non giustificabili. Si considerino, ad esempio, le lunghe file agli uffici postali, o le difficoltà di compilazione dei moduli cartacei

con inevitabili conseguenze nella fase di lettura delle istanze, spesso non comprensibili o errate o incomplete, o i ritardi dovuti alla correzione e all'inserimento telematico delle domande.

Con le novità ora introdotte – essendo stato, tra l'altro, eliminato l'obbligo di spedizione postale delle domande e prevista una specifica procedura di compilazione chiara e completa delle istanze – il cittadino dovrà contattare personalmente la Pubblica amministrazione recandosi allo Sportello solo una volta, al termine dell'istruttoria.

È stata, infatti, istituita una modalità esclusivamente informatica di inoltrare delle domande di competenza dello Sportello Unico; la modulistica è stata semplificata; il programma di gestione delle pratiche è stato rielaborato, rendendolo più efficiente e adeguato alla necessità del rigoroso rispetto dei tempi del procedimento ed alle esigenze di governo del fenomeno migratorio.

Nelle Regioni a Statuto speciale e nella Provincia di Trento identiche procedure vengono adottate in virtù di appositi protocolli di intesa.

La procedura troverà applicazione con l'entrata in vigore del decreto flussi 2007 per le categorie di lavoratori contemplate dal medesimo decreto che è in corso di pubblicazione e che ad ogni buon fine si allega (all. n. 1). Poi, alla data che verrà appositamente comunicata, la procedura potrà essere utilizzata anche per le categorie di lavoratori escluse dal decreto flussi e per i ricongiungimenti familiari. Nelle more, i procedimenti esclusi dalle nuove procedure, continueranno ad essere seguiti con le modalità del precedente sistema.

Modulistica

Come accennato, la modulistica è stata semplificata recependo tutte le sollecitazioni pervenute da parte degli Sportelli Unici, degli enti e associazioni che si occupano di immigrazione, nonché dei cittadini. I nuovi moduli sono stati, infatti, il frutto del lavoro di un gruppo interministeriale appositamente costituito e, oltre ad essere stati adattati alle esigenze della compilazione informatica, sono stati semplificati rispetto a quelli cartacei in uso, per risolvere le specifiche difficoltà di compilazione riscontrate e per eliminare i dati ridondanti.

Le novità di maggior rilievo apportate sono:

a) l'indicazione dello Stato Estero di residenza dello straniero che permette di facilitare l'individuazione dell'autorità diplomatico-consolare competente per il visto di ingresso;

b) nella compilazione del campo relativo al codice fiscale del datore di lavoro, inserimento di una procedura che effettua un controllo di congruità con i dati anagrafici inseriti;

c) nella parte relativa ai requisiti economici del contratto, eliminazione del campo relativo alla retribuzione mensile lorda in quanto il datore di lavoro si impegna, co-

munque, a corrispondere una retribuzione mensile lorda non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo. Sarà, pertanto, la Direzione Provinciale del Lavoro a fissare l'importo minimo della retribuzione mensile lorda sulla base del contratto collettivo applicato e del livello di inquadramento. Al momento della firma del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà quindi confermare la retribuzione così determinata, oppure offrire una retribuzione superiore e solo in tal caso lo Sportello unico provvederà alla opportuna modifica del contratto di soggiorno.

d) eliminazione dell'apposizione della marca da bollo, con la previsione della digitazione, nel campo dedicato, del codice identificativo della marca stessa, atteso che il pagamento del tributo viene assolto con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati.

La procedura

1. Registrazione dell'utente

La procedura di inoltrare telematico prevede che l'utente possa avviare i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione inviando le istanze mediante l'utilizzo di un *personal computer* predisposto per il collegamento ad internet, secondo i seguenti passaggi principali:

a) L'utente accede ad un **sito internet** tramite un collegamento (*link*) inserito nella *home page* del sito istituzionale del Ministero dell'Interno (www.interno.it), e procede alla propria registrazione. Tale operazione prevede l'invio di una *e-mail* di conferma e di perfezionamento della registrazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente medesimo;

b) l'utente, quindi, restando in linea, può, in relazione alle sue esigenze, individuare il modulo di interesse dall'elenco della modulistica esposto sul sito e quindi scaricarlo sul *personal computer* per la successiva compilazione. In tale fase è necessario fornire alcuni dati e, in particolare, quelli relativi al datore di lavoro (se persona fisica o giuridica) e la località di impiego del lavoratore, rilevante al fine di individuare lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta. La procedura genera un modulo elettronico che deve essere salvato sul *personal computer* utilizzato. È possibile richiedere anche ulteriori moduli per altre domande, sino al massimo di cinque. Una volta salvate, le domande possono essere o eliminate o compilate con il programma di cui al punto successivo;

c) Per la compilazione del modulo occorre scaricare uno specifico programma sul *personal computer* seguendo le istruzioni contenute nell'apposita sezione del sito;

d) La compilazione della domanda mediante l'uso del programma precedentemente installato, è possibile senza dover rimanere connessi a internet. Non sono modificabili i campi che riportano i dati caricati in fase di richiesta del modulo di domanda, per garantire la corrispondenza

tra i moduli richiesti e quelli che successivamente saranno inviati automaticamente attraverso la procedura. È, inoltre, possibile sospendere la redazione della domanda per completarla in altro momento. Solo al termine della compilazione di tutti i campi richiesti la domanda è pronta per l'invio: infatti la procedura controlla che i campi obbligatori siano stati definiti e non consente l'inoltro delle domande prive di uno o più elementi fondamentali per la successiva gestione dell'istruttoria.

2. Invio delle domande allo sportello unico

Una volta completata, la domanda può essere inoltrata telematicamente al sistema dello Sportello Unico per l'Immigrazione nei termini individuati nel decreto flussi per l'anno 2007 secondo i seguenti criteri di scaglionamento:

a) A partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in *GUI* per le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate indicate dal decreto;

b) A partire dal diciottesimo giorno successivo alla pubblicazione in *GUI* per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona;

c) A partire dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione in *GUI* per le domande relative a tutti i restanti settori.

Per ogni domanda inviata, l'utente riceve una semplice *e-mail* di conferma, contenente le indicazioni necessarie per identificarla, nonché la data e l'ora dell'invio. Nel caso in cui il singolo utente abbia effettuato la compilazione di più domande, l'invio delle stesse avverrà cumulativamente, in sequenza.

Sul sito internet, nell'area del singolo utente, è inoltre possibile:

a) visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate e acquisite dal sistema;

b) visualizzare, successivamente, la pratica con l'integrazione dello stato di trattazione.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della nuova procedura si fa rinvio al manuale allegato alla presente (all. 2), che sarà anche consultabile sul sito internet. Ad ogni buon conto, si rappresenta che sarà disponibile un servizio di *help desk* che potrà fornire ragguagli tecnici o giuridici e sarà raggiungibile tramite due tipi di accesso, uno con *e-mail*, dedicato a tutti gli utenti registrati, l'altro, tramite con numero verde telefonico (800962658), dedicato agli operatori dello Sportello Unico e alle associazioni accreditate.

3. Gestione delle procedure

Il sistema di gestione delle procedure è stato ristrutturato e semplificato per il rilascio dei nulla osta nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni ed ha già costituito oggetto di formazione del personale che in provincia è stato individuato per essere a sua volta incaricato di istruire gli addetti alle procedure dello Sportello.

Ad ogni modo, lo stesso corso – in modalità elettronica (*e-learning*) – e il manuale operatore sono già disponibili tramite apposito collegamento (*link*) dall'area di accesso al sistema dello Sportello Unico.

Le istanze, una volta acquisite dal sistema centrale, vengono rese disponibili allo Sportello unico e, contestualmente, alla Questura e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per l'avvio dell'iter procedimentale. In tale fase lo Sportello svolge la funzione di *cabina di regia* del sistema che consente agli operatori (aventi diversi livelli di responsabilità nell'accesso) di seguire l'andamento delle pratiche per assicurare che i singoli uffici, partecipi del procedimento, rispettino le tempistiche previste dalla legge.

Ulteriori dettagli possono essere consultati nel citato manuale operativo.

Ciascun operatore dovrà essere accreditato – in base ai diversi livelli di responsabilità – secondo le modalità indicate nella scheda allegata (all. n. 3).

Si rappresenta che è di prossima diramazione il **piano di sicurezza** nazionale per il governo del "sistema SUI" e che, pertanto, sarà necessario che anche i piani di sicurezza locale, eventualmente adottati, vengano rivisti, in particolare per quanto attiene l'esatta e puntuale individuazione dei livelli di responsabilità attribuiti ai dirigenti e agli operatori dello Sportello.

Al momento è comunque di fondamentale importanza che venga curata la gestione in sicurezza delle credenziali di accesso al sistema con la conseguente necessità che le SS. LL. svolgano una costante attività di vigilanza sul loro corretto e documentato uso.

Com'è evidente, la nuova procedura conferisce alla fase della convocazione dell'interessato presso lo Sportello Unico un ruolo particolarmente delicato in quanto, in tale occasione si deve procedere all'**accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni** rese informativamente nell'istanza acquisita dal sistema, con quelle che risultano dalla documentazione che deve essere esibita, si raccomanda quindi di impartire ai Dirigenti responsabili dello Sportello Unico e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune ad evitare disguidi o disattenzioni, il cui verificarsi potrebbe minare la tenuta dell'intero sistema.

Per quanto riguarda la possibilità di delegare il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di soggiorno, si richiamano le disposizioni di cui al Testo Unico per la documentazione n. 445/2000 e, in particolare, l'art. 4 secondo comma, ai sensi del quale *La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.* Nel-

le altre ipotesi sarà invece necessario acquisire un apposito atto di procura.

4. L'incontro con il cittadino straniero

Com'è noto, il cittadino straniero, ottenuto il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, deve recarsi entro otto giorni presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno.

Tale circostanza rappresenta il primo fondamentale contatto della pubblica amministrazione con l'utente non comunitario e quindi si ritiene opportuno fornire, attraverso idonea documentazione, le informazioni utili per una prima conoscenza dei diritti e dei doveri dello straniero in Italia illustrati nella Carta dei Valori e nella guida "In Italia in regola", nonché acquisire, attraverso un apposito questionario (all. 4) una prima generale conoscenza della sua condizione, dei suoi bisogni primari, dei possibili sviluppi che il suo status potrebbe assumere nel tempo. Obiettivo della rilevazione – sulla base della raccolta sistematica delle informazioni tratte dai questionari – è quello di sviluppare una efficace attività di programmazione degli interventi finalizzati all'accoglienza ed all'integrazione e migliorare la gestione del fenomeno migratorio, anche nell'ambito del ruolo di raccordo e coordinamento che le SS. LL. esercitano sul territorio con l'ausilio dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione.

La compilazione del questionario è facoltativa e comunque, per quanto concerne la redazione, per evitare eventuali problemi legati alla comprensione linguistica, è opportuno che la redazione avvenga con l'assistenza e/o la guida dell'operatore dello Sportello Unico o, ove presente, del mediatore culturale.

Al riguardo, sarebbe opportuno che venga predisposto un dossier da consegnare all'utente contenente copia del contratto di soggiorno, del questionario sopra illustrato, di una copia della guida "In Italia, in regola" – che è in corso di distribuzione presso tutte le Prefetture – nonché di una copia della Carta dei valori, la cui stampa potrà avvenire secondo le modalità ritenute più opportune e concordate in sede di Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.

Si rammenta che la guida "In Italia, in regola" e la Carta dei Valori sono stati tradotti in più lingue e pertanto sarà utile individuare la pubblicazione in italiano e quella tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero.

5. Protocolli d'intesa

È stato stipulato un protocollo d'intesa con le associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro – allegato alla presente (all. n. 5) – e sono in fase di perfezionamento quelli – rispettivamente – con le organizzazioni sindacali e le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 comma 2 del Testo Unico n. 286/98, nonché con i

patronati, i quali hanno offerto la loro disponibilità a fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro delle domande. Si fa riserva di trasmettere i due testi non appena stipulati.

Alla luce del primo protocollo le rappresentanze territoriali delle associazioni datoriali, sulla base della propria autonomia statutaria, potranno avanzare alle SS. LL. richieste di adesione, da definire secondo l'unito schema (all. n. 6).

Il protocollo prevede, altresì, che le associazioni aderenti possano accedere al sistema informatico dello Sportello Unico per l'Immigrazione, solo dopo il rilascio di credenziali di accreditamento per gli operatori che dovranno essere abilitati, da richiedersi con il modulo di cui si allega *fac simile* (all. 7).

Le SS. LL., effettuate le opportune valutazioni, porranno a questo Dipartimento il rilascio delle credenziali a favore degli operatori da abilitare.

Al fine di comunicare i dati degli operatori per i quali si propone l'abilitazione all'accesso al sistema, dovrà essere utilizzata esclusivamente la scheda in formato excel che si allega (all. 8), da inviare alla seguente casella di posta elettronica associazioni.sui@interno.it. Ciò consentirà alle associazioni accreditate di scaricare e compilare un numero di moduli superiore al normale limite imposto per ciascun utente.

Si sottolinea l'assoluta urgenza di formalizzare le adesioni a livello provinciale possibilmente entro il 15 novembre e acquisire i nominativi degli operatori al fine di attivare le utenze richieste e rendere, così, operativa la collaborazione sancita con il protocollo sin dalla prima fase dell'avvio del sistema.

Si evidenzia altresì che il protocollo prevede il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni concernenti la tutela della riservatezza dei dati personali e la sicurezza nella loro trattazione, così come è previsto che, in caso presenza di inadempimenti, questo Dipartimento potrà provvedere alla revoca del rapporto di collaborazione. Per consentire all'Amministrazione di adottare i provvedimenti sanzionatori sarà necessario comunque che le SS. LL. segnalino con la massima urgenza eventuali abusi che dovessero essere riscontrati.

Considerazioni finali

È evidente come le iniziative descritte potranno apportare una radicale svolta alle modalità di relazione dell'Amministrazione con l'utenza, rendendo così effettive le più recenti direttive in tema di *digitalizzazione* della pubblica amministrazione (eliminazione del cartaceo, trasparenza del procedimento, ecc.), ma è altrettanto evidente come una serena fruibilità della nuova procedura condiziona le relazioni con l'utenza, e potrà essere migliorata con un'attività di **informazione** e di supporto che le SS. LL. vorranno assicurare sul territorio.

Per raggiungere tali obiettivi, il Dipartimento sta definendo anche un piano di comunicazione – in parte attuato con la elaborazione di manuali operativi e formazione in *e-learning*, l'attivazione dell'*help desk*, l'organizzazione di seminari di informazione dedicati alle associazioni di categoria che ne hanno manifestato l'interesse – che prevede anche la predisposizione di una videoconferenza in collegamento con tutte le Prefetture, nel corso della quale verranno simulate le nuove modalità di presentazione delle istanze allo Sportello Unico. La data di svolgimento dell'iniziativa verrà opportunamente comunicata.

Le SS. LL sono, inoltre, invitate a curare, anche tramite la collaborazione del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, la massima diffusione delle novità introdotte e a garantire, secondo le modalità ritenute opportune, le informazioni e l'assistenza agli utenti, con l'eventuale allestimento di postazioni elettroniche presso gli URP e/o gli stessi Sportelli Unici.

Si sottolinea, infine, la necessità di verificare che i siti internet istituiti a livello locale contenenti informazioni o

modulistica di competenza dello Sportello Unico ormai posta in disuso, vengano adeguatamente aggiornati, per evitare spiacevoli disservizi con l'utenza.

Per fornire ulteriori chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti. Direttore Centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, Prefetto Mario Ciclosi, tel 0646526069, *e-mail* mario.ciclosi@interno.it, Viceprefetto Daniela Parisi tel. 0646526828, *e-mail* daniela.parisi@interno.it; Viceprefetto aggiunto Carmen Cosentino tel. 0646526875 *e-mail* carmen.cosentino@interno.it.

Nell'assicurare che verrà data tempestiva comunicazione dell'avvio dell'operatività delle nuove procedure, si resta in attesa di assicurazione e, confidando nella puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate, si rende opportuno che le SS. LL., alla fine del corrente anno, trasmettano una relazione nella quale vengano illustrate le iniziative adottate e valutato l'impatto della nuova procedura a livello locale.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Capo Dipartimento (Morcone)

LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE

GUIDA PRATICA DIRITTO SINDACALE

a cura di Angelo Zambelli

Guida Pratica Diritto Sindacale è **lo strumento** che Il Sole 24 Ore offre per affrontare **le problematiche specifiche di diritto sindacale e avere la visione di insieme della struttura delle relazioni industriali**. L'ausilio di **schemi riepilogativi**, la presenza di **finestre di approfondimento** che consentono una rapida consultazione della giurisprudenza e delle disposizioni di legge fondamentali che è necessario avere immediatamente a disposizione, rendono più agevole e semplice l'utilizzo della Guida. Inoltre, **il sistema di rimandi** consente di reperire con estrema facilità tutte le informazioni relative agli istituti via via citati con riguardo sia all'inquadramento normativo che agli orientamenti giurisprudenziali e alla più accreditata dottrina. La nuova edizione **contiene una aggiornata raccolta delle sentenze maggiormente significative** emanate in materia di diritto sindacale negli ultimi quindici anni.

Pagg. 380 – € 40,00



Per ulteriori informazioni: tel. 02.4587010



NUOVA EDIZIONE

Disponibile anche nelle migliori librerie

SHOPPING24 Disponibile anche sul sito www.shopping24.it